



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

1/35

SERVIZIO DI CONTROLLO VERIFICA ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

CAPITOLATO D'ONERI

Articolo 1 - Oggetto della concessione

Il presente capitolato ha per oggetto la descrizione delle prestazioni inerenti l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo del 12/04/2006 n. 163, del servizio di programmazione, organizzazione e gestione delle attività di accertamento e di ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici siti all'interno della vigente o futura competenza territoriale della provincia di Campobasso.

Nello specifico si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la gestione di un processo globale ed unitario nei suoi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici del territorio di competenza provinciale.

Tali attività, assegnate dalla vigente normativa alla competenza della Provincia di Campobasso, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, sono finalizzate a ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti, correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni normative, far rispettare quanto prescritto in materia di esercizio e manutenzione degli impianti.

A tal fine si intende affidare in concessione, a soggetto esterno all'amministrazione appaltante, il complesso delle attività assegnate dalla Legge alla Provincia, restando a carico dell'Ente, titolare delle funzioni, la competenza circa la vigilanza sulla corretta e puntuale esecuzione delle attività e quella sanzionatoria, ove ricorrano le fattispecie prescritte dalla Legge.

Trattandosi di servizio svolto in funzione delle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa al momento dell'esecuzione dello stesso, il concessionario garantirà comunque le esigenze prestazionali specifiche che sorgeranno per effetto di futuri interventi normativi in materia.

L'affidamento in concessione del servizio, oggetto del presente capitolato, pone a carico del soggetto concessionario tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua programmazione, organizzazione e gestione, con unico corrispettivo corrispondente alle tariffe stabilite in sede di aggiudicazione del servizio e corrisposte dagli utenti.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

Le attività, oggetto del presente capitolato, sono svolte ai sensi e per gli effetti della seguente normativa di riferimento:

- *Legge 9 gennaio 1991 n. 10* "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- *D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412* "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10";



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

2/35

- *Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112* “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali....”;
- *Legge Regione Molise del 29 settembre 1999 n. 34* “Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- *D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551* “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 in materia di progettazione, installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10”;
- *Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002* “Rendimento energetico in edilizia”;
- *Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192* “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia” e ss. mm. e ii.;
- *Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311* “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192”;
- *Regolamento Provinciale per la gestione del servizio di ispezione degli impianti termici* approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.11 del 28-02-2012, allegato al presente Capitolato d’Oneri e distinto con la lettera “A”;
- *Altre norme vigenti*, non espressamente richiamate, comunque applicabili ovvero sopravvenute nel corso della concessione.

In ogni caso è fatto rinvio, per quanto non contemplato nel presente capitolato, alla vigente ed applicabile normativa italiana e comunitaria.

Articolo 3 - Luogo di esecuzione del servizio

Il luogo di esecuzione del servizio oggetto della presente concessione è l’intero territorio attuale della Provincia di Campobasso composto da 84 comuni, i cui impianti, suddivisi per distretti e tipologia, sono elencati nell’allegato distinto con la lettera “B”.

In relazione al procedimento in essere di riordino delle Province, qualora la Provincia di Campobasso dovessero essere interessata da una variazione di competenza territoriale, il servizio in concessione di cui trattasi dovrà essere esteso alla nuova competenza territoriale e svolto dal concessionario agli stessi patti e condizioni economiche di cui alle tariffe stabilite in sede di affidamento originario del servizio.

Articolo 4 - Durata del servizio

La durata della concessione, così come stabilita dal Consiglio Provinciale nella seduta del 18.06.2012 con verbale n. 39/3, è fissata in anni quattro decorrenti dal dal 01 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016.

Qualora, la procedura di affidamento del servizio non dovesse concludersi entro il 31.12.2012, l’inizio dell’affidamento del servizio sarà differito alla data di ultimazione della procedura di affidamento.

Articolo 5 - Attività del Concessionario

Le attività essenziali e generiche che costituiscono oggetto del servizio in concessione, meglio descritte in seguito, sono le seguenti:

1. completamento e aggiornamento costante dell’archivio informatizzato degli impianti termici insistenti sul territorio provinciale;



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

3/35

2. accertamento e gestione cartacea ed informatica dei “Rapporti di controllo tecnico” inviati dai responsabili di impianti di potenza inferiore, uguale o superiore a 35 kW ai sensi del decreto legislativo 192/2005 e s.m.i.;
3. ispezione sugli impianti termici e relativa gestione informatica;
4. relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza provinciale, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate.

Richiamando la normativa in vigore e il Regolamento Provinciale, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, siano esse prescritte dal costruttore/installatore ovvero dalla legge, eseguite dall'operatore ed in qualunque misura atte a garantire la funzionalità e l'efficienza energetica dell'impianto, questi è tenuto a redigere un Rapporto conformemente all'art.7 comma 2 del decreto legislativo 192/2005 per dimostrare lo svolgimento delle operazioni imposte dalla legge, inviando il rapporto al concessionario per lo svolgimento dei controlli di accertamento documentale ed ispettivo, oggetto della presente concessione.

Mentre per alcuni impianti è la legge stessa che direttamente impone annualmente, a carico del proprietario, i controlli di efficienza (Impianti alimentati a combustibile liquido o solido a prescindere dalla potenza e impianti alimentati a gas di potenza maggiore o uguale a 35 kW), sulla restante parte degli impianti la cadenza annuale dei controlli, riguardanti aspetti che incidano sull'efficienza dell'impianto, può essere prevista dalla ditta installatrice ovvero dal fabbricante e, pertanto, non è dato conoscere a priori gli impianti riconducibili a tale prescrizione.

Il concessionario, pertanto, provvederà all'accertamento di tutti i Rapporti inviati dagli interessati, attestanti il rispetto delle norme in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla richiamata normativa e qualora ne rilevi la necessità, si attiverà presso i responsabili degli impianti affinché procedano agli adeguamenti.

L'accertamento delle autocertificazioni si svolgerà nel seguente modo:

1. controllo tecnico-documentale dei rapporti pervenuti;
2. caricamento delle informazioni contenute nelle autocertificazioni ricevute, entro tre mesi dalla data di ricevimento, nel software dedicato ed archiviazione cartacea ed ottica delle pratiche che non presentano anomalie, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione provinciale;
3. gestione delle autocertificazioni che riportano anomalie riscontrate dal manutentore in sede di controllo, con conseguente attivazione della relativa procedura;
4. archiviazione documentale ed informatica di tutti i rapporti ispettivi;
5. trasmissione periodica, ai fini di vigilanza e supervisione, e secondo le modalità stabilite dall'Ente concedente, dei dati relativi alle attività svolte e degli aggiornamenti della banca dati degli impianti termici.

Pertanto l'aggiudicatario del servizio dovrà costantemente aggiornare la suddetta banca dati, che resta di proprietà dell'Ente concedente e, in caso di nuovi impianti, provvedere all'inserimento di tutti i dati connessi.

Articolo 6 - Supporto informatico

L'aggiudicatario del servizio dovrà svolgere le attività oggetto della concessione mediante l'utilizzazione di un software dedicato, idoneo a gestire ed aggiornare la banca dati, messa a disposizione dalla Provincia di Campobasso, contenente le informazioni necessarie per la realizzazione delle attività.

Il software e la banca dati saranno costituiti utilizzando piattaforme informatiche compatibili con i mezzi in uso nell'amministrazione appaltante.

Il software di gestione delle attività di cui alla presente concessione dovrà garantire la gestione metodica ed organizzata delle informazioni riguardanti almeno i seguenti dati:

- 1) Rapporti di controllo tecnico degli impianti inviati secondo le scadenze prestabilite;
- 2) dichiarazioni rese dagli utenti finali ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

4/35

- 3) rapporti redatti a seguito delle ispezioni;
- 4) gestione dei controlli obbligatori ed a campione;
- 5) storicizzazione dei dati;
- 6) gestione dei pagamenti;
- 7) gestione degli insoluti con relativa e analitica procedura di riscossione;
- 8) gestione delle anomalie;
- 9) gestione degli utenti e dei manutentori soggetti a sanzioni (da trasmettere all'Ente per l'avvio del relativo procedimento).

Quanto suesposto è l'oggetto essenziale e minimo dell'offerta tecnica del concessionario.

L'aggiudicatario dovrà aggiornare, migliorare ed implementare il software e la suddetta banca dati.

Il software e la banca dati devono essere esposti in modalità ASP al fine di consentire all'Ente concedente di consultare la citata banca dati, il concessionario, su richiesta, provvederà ad installare il software presso l'amministrazione o in altra server farm indicata dall'Ente. Sarà cura del concessionario aggiornare almeno con cadenza settimanale i dati forniti alla provincia. Resta inteso che rimane a carico del concessionario la responsabilità sulla tenuta dell'archivio magnetico/cartaceo degli impianti soggetti ai controlli.

In aggiunta il concessionario, su richiesta dell'ente, dovrà trasmettere con la stessa cadenza, copia del *database* in modalità tecnica sufficiente all'ente per poter effettuare analisi e consultazioni.

Nella trasmissione dei dati il concessionario evidenzierà, in particolare:

- a) i nuovi impianti;
- b) gli impianti dismessi;
- c) la variazione di occupanti l'immobile/abitazione presso cui è installato l'impianto;
- d) la variazione della tipologia dell'impianto con specificazione del modello;
- e) indicazione della frequenza imposta dalla ditta installatrice ovvero dal fabbricante in ordine ai controlli (che incidano comunque sull'efficienza dello stesso) ed eventuale manutenzione.

Infine il software dovrà garantire:

- l'archiviazione dei rapporti inviati dal manutentore e dei rapporti di prova effettuati dal personale addetto ai controlli in formato standard (tiff, pdf);
- la verifica incrociata tra le autocertificazioni pervenute e gli impianti presenti nel territorio provinciale;
- la gestione dei dati in modo disaggregato per ciascun Comune della Provincia;
- la stampa su supporto cartaceo dei seguenti archivi:
 - autocertificazioni prodotte;
 - verbali di ispezione con relativi dati;
 - impianti autocertificati e non autocertificati;
 - tutti gli impianti termici presenti nel territorio provinciale.

Articolo 7 - Gestione degli impianti con anomalie.

Qualora dovessero emergere delle anomalie degli impianti termici, riscontrate sia dai rapporti di controllo tecnico (autocertificazione) trasmessi dai manutentori e sia dalle ispezioni effettuate dal concessionario, per la risoluzione delle stesse, il concessionario dovrà attenersi alla procedura dettagliatamente specificata nel Regolamento Provinciale.

Articolo 8 - Ispezione sugli impianti termici e relativa gestione informatica.

Annualmente il concessionario esegue le ispezioni su un numero minimo di impianti pari al 5% di quelli installati sul territorio a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico, conformandosi a quanto a riguardo contenuto nel Regolamento Provinciale.



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

5/35

Inoltre, nel condurre la fase ispettiva a campione, relativa agli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo tecnico, il concessionario avrà cura di suddividere le ispezioni presso i vari distretti determinandone il quantitativo mediante valori percentuali proporzionali al numero degli impianti distinti per distretto.

Articolo 9 - Modalità di espletamento della verifica ispettiva

L'ispezione *in loco*, sia a campione che a pagamento, consisterà in accertamenti di carattere amministrativo e di natura tecnica e dovrà essere eseguita in conformità a quanto pervisto nel Regolamento Provinciale.

Eventuali norme tecniche non richiamate o sopravvenute attinenti allo svolgimento dell'attività ispettiva saranno comunque attuate dal concessionario.

Alla scadenza del primo e del terzo anno di concessione, il concessionario dovrà inviare alla Provincia una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nel periodo di riferimento.

Articolo 10 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato d'oneri, al concessionario è fatto obbligo di attenersi ai seguenti obblighi e prescrizioni:

- costituzione di almeno due sportelli informativi, da ubicare nei comuni di Campobasso e Termoli, oltre ad altri sportelli da ubicare nei comuni da concordare con l'Ente qualora dovesse variare la competenza territoriale della Provincia di Campobasso. Gli sportelli devono essere attivati entro sessanta giorni dalla data di affidamento del servizio in concessione, pena la rescissione del contratto;
- assicurare che l'attività di ispezione sugli impianti termici venga eseguita solo da personale in possesso dei requisiti tecnico professionali stabiliti dalla normativa vigente;
- eseguire la validazione dei Verbali di ispezione, cioè l'assunzione diretta della responsabilità da parte del concessionario in ordine alla veridicità del contenuto nonché dell'esattezza delle operazioni di ispezione e delle loro risultanze nei rapporti di prova;
- predisposizione e diffusione dei modelli prepagati di autocertificazione;
- adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica, del personale curando l'aggiornamento dello stesso sulle disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi e comunque nel periodo di durata della concessione. L'aggiudicatario provvederà a darne preventiva comunicazione all'Ente concedente, al fine di garantire la partecipazione anche con propri tecnici;
- dotare ciascun addetto all'attività di ispezione o al servizio amministrativo, di apposito tesserino di riconoscimento da utilizzare ed esibire durante l'attività di ispezione. Le caratteristiche dei tesserini saranno concordate preventivamente con la Provincia di Campobasso e comunque dovranno riportare lo stemma della Provincia di Campobasso, il marchio aziendale, il nominativo e la foto dell'ispettore. I tesserini saranno vidimati dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Impianti Termici della Provincia o dal Responsabile del Servizio;
- fornire, ai sensi della normativa vigente, ciascun ispettore di apparecchiature e materiale idonei e necessari per eseguire le operazioni ispettive. Tali apparecchiature devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento e sottoposte periodicamente a taratura eseguita presso un laboratorio ufficialmente autorizzato al rilascio di idonea certificazione. La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti devono essere trasmessi alla Provincia di Campobasso. Il concessionario non è esonerato dalle responsabilità conseguenti da difetti o dal cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse.



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: *arch. Giovanna Iannelli*

6/35

- fornire ciascun ispettore del materiale necessario per la redazione dei verbali di ispezione;
- garantire che il proprio personale nell'espletamento del servizio, abbia un contegno riguardoso e corretto;
- il concessionario resta unico responsabile dell'organizzazione e della regolare esecuzione del servizio anche nei confronti dei terzi;
- stipulare adeguata assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi. Il concessionario risponderà direttamente dei danni causati a terzi e cose nello svolgimento delle attività, sollevando la Provincia da qualsiasi responsabilità, ragione o pretesa;
- osservare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed in materia di sicurezza del lavoro;
- il concessionario del servizio assume all'atto della sottoscrizione del contratto tutti gli obblighi concernenti il trattamento, l'autorizzazione ed il rischio, compresi tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Sarà tenuto, altresì, all'applicazione delle vigenti norme in materia di gestione ed archiviazione informatica delle dichiarazioni rese dagli utenti come disciplinate dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- con cadenza trimestrale il concessionario dovrà inviare all'amministrazione una relazione nella quale darà conto delle attività contrattuali svolte;
- le attività di controllo in ogni caso dovranno essere svolte uniformemente durante il periodo di validità della concessione;
- sono integralmente a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa:
 - a) eventuali imposte dovute per la gestione del presente servizio;
 - b) adempimenti diversamente previsti dalla vigente normativa;
 - c) spese e costi derivanti dall'adeguamento strumentale eventualmente previsto da normativa sopravvenuta;
 - d) spese e costi di gestione delle procedure di registrazione e omologazione richiesti dalla gestione del servizio;
 - e) spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto nonché imposte, tasse o contributi derivanti dallo stesso e gravanti sulla prestazione.
- Il concessionario, in relazione alla particolare natura del servizio, dovrà garantire lo svolgimento dello stesso senza soluzione di continuità. Pertanto, qualora dovessero verificarsi controversie e/o contestazioni con L'Ente concedente, il concessionario non avrà diritto di ritardare o sospendere l'esecuzione del servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dallo stesso Ente concedente;
- il concessionario dovrà predisporre e sostenere i costi di specifiche campagne di comunicazione volte a sensibilizzare la popolazione sulla necessità dei controlli, utili a garantire il risparmio energetico, la salvaguardia dell'ambiente e l'incolumità delle persone. La campagna di comunicazione sarà svolta con cadenza almeno annuale, secondo quanto predisposto nell'offerta tecnica;
- gli impianti termici di proprietà ovvero al servizio di immobili gestiti dall'Amministrazione Provinciale, sono esentati dal pagamento della relativa tariffa prevista per l'autocertificazione;
- sono a carico dell'aggiudicataria i rischi di perdite e di danni subiti eventualmente nel corso di svolgimento del servizio;
- il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio;
- il concessionario dovrà svolgere diligentemente il servizio assumendo la responsabilità per le conseguenze che potranno derivare dalla trasmissione, all'utenza, di informazioni errate e/o comunque diverse da quelle acquisite dalla committente;
- l'affidamento del servizio e la stipulazione del contratto è subordinato alla presentazione di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per eventuali danni arrecati a persone o



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

7/35

- cosa durante l'espletamento del servizio, per un massimale di 1.000.000 di euro per ogni sinistro e globale non inferiore a 5.000.000,00 di euro;
- Il concessionario, a proprie spese, dovrà inviare trimestralmente all'Ente concedente una relazione a dimostrazione del mantenimento degli equilibri economico-finanziari indicati nel piano economico finanziario, sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario e controfirmata da un dottore commercialista iscritto all'Albo;
 - al momento della cessazione del servizio, per scadenza naturale o per altre ipotesi previste ed impreviste, il concessionario dovrà trasmettere all'Ente concedente:
 - a) la banca dati, messa a disposizione dall'Ente concedente all'inizio del rapporto di concessione, debitamente aggiornata alla data di fine rapporto, predisposta su piattaforme informatiche compatibili con i mezzi in uso presso lo stesso Ente concedente;
 - b) una relazione dettagliata della situazione aggiornata del servizio, con particolare riferimento a tutte le pratiche in corso di svolgimento, relative a situazioni che verosimilmente andranno a concludersi dopo il periodo di concessione;
 - c) ogni altra documentazione e/o informazione utile al successivo svolgimento del servizio medesimo.

Articolo 11 – Aggio in favore della Provincia

Il concessionario mediante rate semestrali anticipate dell'importo ammontante ad € 12.500,00, trasferirà un aggio forfettario in favore dell'Ente Provincia a compensazione delle spese dalla stessa sostenuta per gli adempimenti di competenza, essendo, come disposto dall'art. 31 comma 3 della legge n. 10/1991, a carico degli utenti gli oneri derivanti dalla verifica dell'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione. Qualora, in relazione al processo di riordino in itinere delle Province, dovesse variare la competenza territoriale della Provincia di Campobasso, l'importo dell'aggio di cui al presente articolo sarà oggetto di rideterminazione adottando quale parametro l'incremento del numero degli impianti rispetto a quello di cui all'allegato "B" del presente capitolato d'onori.

Articolo 12 – Tariffe autocertificazioni ed ispezioni – Quantitativo impianti

Gli importi delle tariffe, IVA esclusa, poste a base di gara, suddivise sia per tipologia di impianto e sia se trattasi di autocertificazione o ispezione, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione 241/2008, sono determinati come dalla seguente tabella:

Tariffe relative alle autocertificazioni degli impianti	
Tipologia impianto	Importo IVA esclusa
Impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 KW	€ 6,25
Impianto termico con potenza nominale da 35 a 116 KW	€ 12,50
Impianto termico con potenza nominale da 116,1 a 349,90 KW	€ 25,00
Impianto termico con potenza nominale da 350 KW in poi	€ 50,00
Tariffe relative alle ispezioni per impianti non autocertificati	
Tipologia impianto	Importo IVA esclusa
Impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 KW	€ 64,56
Impianto termico con potenza nominale da 35 a 116 KW	€ 81,67
Impianto termico con potenza nominale da 116,1 a 349,90 KW	€ 170,83
Impianto termico con potenza nominale da 350 KW in poi	€ 269,17



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

8/35

Il numero degli impianti presenti nella banca dati della Provincia di Campobasso costituito da 84 comuni, così come suddivisi per distretti e tipologia di cui all'allegato distinto con la lettera "B" è il seguente:

Tipologia impianto	Numero impianti
Impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 KW	83.084
Impianto termico con potenza nominale da 35 a 116 KW	418
Impianto termico con potenza nominale da 116,1 a 349,90 KW	292
Impianto termico con potenza nominale da 350 KW in poi	193
Totale complessivo impianti	83.987

La banca dati originaria degli impianti presenti sul territorio della Provincia di Campobasso, necessita di verifiche e revisioni mirate all'acquisizione di ulteriori elementi identificativi degli impianti.

Dalla revisione attuale della banca dati emerge che gli impianti censiti, aventi cadenza manutentiva annuale, ammontano a circa 72.000, mentre per i restanti 11.987 non ancora censiti si ipotizza la seguente stima:

- circa 4.200 (5%) possono essere assoggettati a cadenza manutentiva biennale;
- circa 4.200 (5%) possono essere assoggettati a cadenza manutentiva quadriennale;
- circa 3.587 (4%) potrebbero essere impianti non rientranti nell'ambito di applicazione del DPR 412/93 e ss.mm.ii..

Articolo 13 - Valutazione economica della concessione

Considerato che il corrispettivo del servizio in concessione è rappresentato solo ed esclusivamente dalle tariffe di cui all'art. 12 del presente capitolato d'onere, la determinazione della valutazione economica della concessione deriva dall'esame dei seguenti parametri:

- frequenza dei controlli degli impianti, imposta al responsabile dell'impianto, in funzione di quanto stabilito dall'installatore ovvero dal fabbricante o, comunque, in assenza di tali specifiche, dalla Legge;
- connesso invio del rapporto di controllo tecnico prepagato confermando il pagamento della relativa tariffa;
- quantitativo di ispezioni da effettuare per gli impianti non autocertificati;
- ulteriori obblighi di pagamento delle tariffe, previsti nel Regolamento Provinciale.

L'ente concedente, assegnatario di funzioni "di accertamento ed ispettive" finalizzate alla correzione delle situazioni non conformi alla normativa vigente, non ha alcuna competenza connessa ai tempi che, il proprietario di un impianto termico, è tenuto a rispettare per effettuare i dovuti controlli e le eventuali manutenzioni dell'impianto stesso. Detti tempi sono disciplinati, in modo chiaro, dalle norme vigenti ed evidenziati nella seguente tabella riepilogativa:

Tabella riepilogativa

Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i.		
Controlli ed eventuale manutenzione (art. 7 comma 1) (Allegato L commi 1-4)	Controlli di efficienza energetica (Allegato L comma 5)	Tipologia impianto
Il proprietario, a questo fine, deve leggere le istruzioni tecniche dell'impresa installatrice dell'impianto ovvero, in assenza, istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante . Per le restanti parti	ogni anno	a) alimentati a combustibile liquido o solido, a prescindere dalla potenza b) alimentati a gas di potenza maggiore o uguale a 35 kW
	ogni due anni	a) alimentati a gas di potenza inferiore a 35 kW con generatore di



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

9/35

per le quali non siano disponibili neanche queste, secondo le modalità e tempi previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento. Tuttavia, nel caso in cui il responsabile di impianto non abbia tali istruzioni deve farsi parte attiva per reperirle.		calore con oltre otto anni di anzianità b) impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati
	ogni quattro anni	tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW

In relazione agli elementi di cui alla banca dati in possesso dell'Ente concedente, gli impianti sono assoggettati ai controlli, conformemente alla vigente normativa, con la frequenza riportata nella seguente tabella:

Tipologia impianto	n. impianti assoggettati a controlli con frequenza annuale	n. impianti assoggettati a controlli con frequenza biennale	n. impianti assoggettati a controlli con frequenza quadriennale
Impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 KW	71.097	4.200	4.200
Impianto termico con potenza nominale da 35 a 116 KW	418		
Impianto termico con potenza nominale da 116,1 a 349,90 KW	292		
Impianto termico con potenza nominale da 350 KW in poi	193		

In presenza di fattori variabili non prevedibili, quali il numero degli impianti assoggettati all'obbligo annuale di controllo che non vengono autocertificati e quindi assoggettati alle ispezioni a pagamento, determinare il valore reale della concessione non risulta possibile. Risulta doveroso, pertanto, effettuare una stima del valore basata sui dati in possesso dell'Ente concedente ipotizzando il ricorso all'autocertificazione di tutti gli impianti.

Pertanto, il valore minimo annuale presunto della concessione risulta determinato nella seguente tabella:

Impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 KW			
frequenza annuale (n. impianti x tariffa aut.) tariffa € 6,25	frequenza biennale (n. impianti x tariffa aut.) tariffa € 6,25/2 = 3,125	frequenza quadriennale (n. impianti x tariffa aut.) tariffa € 6,25/4 = 1,562	Importo complessivo
(71.097 x 6,25) = 444.356,25	(4.200 x 3,125) = 13.125,00	(4.200 x 1,562) = 6.560,40	464.041,65
Impianto termico con potenza nominale da 35 a 116 KW			
frequenza annuale (n. impianti x costo) tariffa € 12,50	frequenza biennale (n. impianti x costo) tariffa € 12,50/2 = 6,25	frequenza quadriennale (n. impianti x costo) tariffa € 12,50/4 = 3,125	Importo complessivo
(418 x 12,50) = 5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
Impianto termico con potenza nominale da 116,1 a 349,90 KW			
frequenza annuale (n. impianti x costo) tariffa € 25,00	frequenza biennale (n. impianti x costo) tariffa € 25,00/2 = 12,50	frequenza quadriennale (n. impianti x costo) tariffa € 25,00/4 = 6,25	Importo complessivo
(292 x 25,00) = 7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Impianto termico con potenza nominale da 350 KW in poi			
frequenza annuale (n. impianti x costo) tariffa € 50,00	frequenza biennale (n. impianti x costo) tariffa € 50,00/2 = 25,00	frequenza quadriennale (n. impianti x costo) tariffa € 50,00/4 = 12,50	Importo complessivo
(193 x 50,00) = 9.650,00	0,00	0,00	9.650,00
valore minimo presunto annuale della concessione IVA esclusa			486.216,65



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

10/35

Articolo 14 - Remunerazione del servizio

Per lo svolgimento del servizio, il concessionario avrà diritto ad incamerare l'importo delle tariffe stabilite dalla Provincia IVA esclusa, al netto di eventuali ribassi praticati nell'offerta tecnica.

Le tariffe serviranno a coprire interamente i costi sostenuti dal concessionario medesimo per lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispettive indicate nel presente capitolato d'oneri o direttamente dalla Legge.

Al fine di evitare contenziosi con i cittadini, il concessionario costantemente controllerà l'avvenuto pagamento delle tariffe dovute per le ispezioni effettuate per gli impianti non autocertificati. Qualora il pagamento delle ispezioni non fosse avvenuto entro due mesi dalla data di ispezione, il concessionario trasmetterà all'interessato una nota di sollecito concedendo un adeguato termine per la regolarizzazione.

Articolo 15 - Requisiti di partecipazione

Saranno ammesse alla gara le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza relativamente alle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e di aver gestito negli ultimi tre anni almeno un servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici.

Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, conformemente all'articolo 41 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i partecipanti devono produrre:

- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385;
- bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale, conformemente all'articolo 42 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i partecipanti devono produrre apposite dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, recanti:

- l'indicazione dei servizi di accertamento ed ispezione degli impianti termici svolti negli ultimi tre anni ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della L. 10/91 e del D. Lgs n.192/05 e s.m. e i.;
- l'indicazione dei titoli di studio e professionali dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizio;
- l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente ed il numero di dirigenti e/o responsabili impiegati negli ultimi tre anni;
- l'indicazione delle attrezzature, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.

È ammesso il raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria nel limite massimo del 60%.

Articolo 16 – Requisiti minimi professionali personale ispettivo

L'attività di ispezione, conformemente a quanto disposto dall'allegato I del DPR 412/1993, deve essere affidata dal concessionario a personale esperto.

Sono considerati esperti, e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione, coloro che abbiano svolto tale attività per un periodo non inferiore ad un anno e/o in possesso dei seguenti requisiti, certificati dall'azienda:

- una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;
- una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli;



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: *arch. Giovanna Iannelli*

11/35

- la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare l'idoneità del personale anche attraverso apposito esame.

Le operazioni di ispezione devono essere svolte con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionate da pressioni ed incentivi che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo.

Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche.

La remunerazione di ciascun ispettore non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche.

Il personale del concessionario resta vincolato dal segreto professionale.

Prima dell'attivazione del servizio il concessionario dovrà comunicare all'Ente concedente i nomi ed i titoli del personale assegnato alle ispezioni, allegando alla comunicazione copia della carta d'identità ovvero di altro documento di riconoscimento e dovrà, altresì, essere comunicata tempestivamente ogni successiva variazione.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, amministrativi e tecnici addetti alle ispezioni, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e ne assume, quindi, a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario dovrà, inoltre, eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, della normativa e delle leggi nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle antinfortunistiche e sulla salute.

Il concessionario è, altresì, tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona dove svolgerà il servizio e garantirà, ove possibile, l'occupazione del personale che era in servizio presso il precedente concessionario del servizio.

Articolo 17 – Incompatibilità

Il concessionario, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di accertamento ed ispezione, conformemente a quanto disposto dall'allegato I del DPR 412/1993, non possono essere:

- progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori o manutentori delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatarî nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento;
- fornitori di energia per impianti di riscaldamento, né mandatarî di una di queste persone.

Articolo 18 - Referenti del servizio

Sono referenti del servizio oggetto della concessione:

- per la Provincia di Campobasso l'Ufficio Impianti Termici, nella persona del dirigente del Servizio in cui è incardinato o suo delegato
- per il concessionario, un tecnico qualificato con il compito di coordinatore delle operazioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici che lo rappresenterà e che costituirà l'interfaccia principale della Provincia di Campobasso.

Il coordinatore dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto e dovrà essere munito dei poteri necessari per la gestione del servizio appaltato.



Articolo 19 - Modalità di presentazione delle offerte

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire all'indirizzo e nel termine fissato nel bando di gara, non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine.

Le offerte, conformemente a quanto prescritto nel bando di gara, dovranno pervenire in un plico chiuso, sigillato e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, contenente due buste separate singolarmente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura e recanti ciascuna l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

- "A - documentazione di gara";
- "B - offerta tecnica";

Articolo 20 - Offerta tecnica

Per quanto attiene l'offerta tecnica, la ditta partecipante dovrà redigere un progetto complessivo **di massimo 30 facciate** (foglio A4, caratteri leggibili) articolato nelle parti di seguito individuate, ognuna delle quali contenente una relazione su uno specifico aspetto ritenuto, dall'Ente concedente, rilevante ai fini della valutazione. A tal riguardo, si specifica che il piano economico finanziario è da ritenersi escluso dal computo delle 30 facciate (foglio A4, caratteri leggibili) di cui all'offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, detta offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta per esteso in quello finale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta per esteso in quello finale dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

In particolare l'offerta tecnica dovrà essere suddivisa nei seguenti capitoli e paragrafi in relazione ai criteri stabiliti ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 21:

- 1) progetto di organizzazione del servizio e piano economico finanziario;
- 2) campagna di comunicazione;
- 3) certificazione di qualità posseduta (norma UNI EN ISO 9001:2008);
- 4) caratteristiche del software adottato per la gestione della banca dati con riferimento ai contenuti minimi ed all'adempimento degli obblighi di legge in materia di semplificazione amministrativa (codice dell'Amministrazione digitale) e di tenuta degli archivi informatici;
- 5) formazione ed informazione.

Il piano economico e finanziario deve essere redatto a dimostrazione della validità del servizio proposto e della copertura degli investimenti e dei costi della connessa gestione per il periodo di durata della concessione, in funzione delle attività nel loro complesso e con particolare riferimento alle ispezioni da effettuare in virtù di quanto stabilito nel capitolato d'oneri e di ogni altra attività proposta dall'offerente.

Il Piano è finalizzato ad individuare la dinamica economica e finanziaria generata dalla gestione del servizio oggetto della presente concessione e costituisce lo sviluppo in termini numerici del progetto di gestione proposto. Dovrà essere predisposto tramite un modello di simulazione "ad hoc" in grado di identificare e quantificare, sulla base del progetto di gestione, i costi nonché individuare l'equilibrio economico-finanziario complessivo tramite la corretta valutazione e previsione delle entrate. Il modello di simulazione dovrà stimare i flussi di cassa in uscita legati ai costi di gestione e quelli in entrata, all'interno di un orizzonte temporale predefinito pari alla durata della concessione.

La scarsa chiarezza espositiva del piano economico finanziario o la sua estrema sinteticità non darà luogo a richiesta di chiarimenti.

Il piano economico-finanziario verrà allegato al contratto di concessione, il concessionario, a proprie spese, con cadenza trimestrale dovrà trasmettere all'Ente concedente una relazione a



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

13/35

dimostrazione del mantenimento degli equilibri economico-finanziari indicati nel piano economico finanziario, sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario e controfirmata da un dottore commercialista iscritto all'Albo.

Articolo 21 – Criteri di valutazione offerta tecnica

La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri applicati all'offerta tecnica:

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO		Punteggio massimo
1	Progetto di organizzazione del servizio e piano economico finanziario	Max 56 punti
1.a	Valutazione sulla chiarezza nell'esposizione delle procedure indicate in merito: (Max 7 punti) 1.a.1 - ai tempi per le attività da svolgere: punti 3 (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A") 1.a.2 - alle modalità di espletamento delle attività: punti 4 (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A")	
1.b	Valutazione delle attività complementari e migliorative dei compiti indicati nel capitolato d'oneri: (Max 24 punti) 1.b.1 - per miglioramenti relativi alle attività dell'articolo 6: punti 5 (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A") 1.b.2 - per miglioramenti relativi alle attività dell'articolo 8: punti 6 (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A") 1.b.3 - per miglioramenti relativi alle attività dell'articolo 9: punti 6 (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A") 1.b.4 - attività, non prescritte dal capitolato d'oneri, funzionali al miglioramento, diretto o indiretto, del contenimento energetico e della tutela ambientale: punti 7 (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A")	
1.c	Rimodulazione, in diminuzione, delle tariffe: (Max 10 punti) (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "B")	
1.d	Valutazione del piano economico e finanziario e sua coerenza con il progetto: (Max 15 punti) (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A")	
2	Campagna di comunicazione	Max 6 punti
2.a	Frequenza delle azioni: (Max 3 punti) Cadenza minima semestrale delle azioni: punti 3 Cadenze più lunghe: attribuzione del minor punteggio in proporzione	



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

14/35

	Capillarità e strumenti: (Max 3 punti) Strumenti complessivamente utilizzati: 2.b.1 - per ogni Emittente Televisiva, a diffusione locale, utilizzata: punti 1,0 2.b.2 - per ogni Emittente radiofonica, a diffusione locale, utilizzata: punti 0,5 2.b.3 - per manifesti o strumenti simili diffusi nei comuni interessati: punti 0,2 2.b.4 - per lettere o per mailing a cittadini: punti 1,0	
3	Certificazione di qualità posseduta (norma UNI EN ISO 9001:2008): (Max 10 punti) 3.1 – riferimento specifico alle attività di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici: punti 3 3.2 – riferimento specifico alla gestione informatica degli archivi: punti 3 3.3 – riferimento specifico alla gestione dei contatti con gli utenti: punti 4	Max 10 punti
4	Caratteristiche del software adottato per la gestione della banca dati con riferimento ai contenuti minimi ed all’adempimento degli obblighi di legge in materia di semplificazione amministrativa (Codice dell’Amministrazione digitale) e di tenuta degli archivi informatici: (Max 10 punti) 4.1. - applicazione dei criteri minimi di fascicolazione e dematerializzazione dei documenti: punti 4 (attribuibili mediante la sottoindicata procedura “A”) 4.2 - tenuta degli archivi informatici in sicurezza da rischi di distruzione, perdita, etc...: punti 6 (attribuibili mediante la sottoindicata procedura “A”)	Max 10 punti
5	Formazione ed informazione	
5.a	Formazione ed aggiornamento del personale: (Max 5 punti): 5.a.1 - Cadenza minima semestrale delle azioni: punti 5 5.a.2 - Cadenze più lunghe: attribuzione del minor punteggio in proporzione	
5.b	Rapporti ed informazione con i manutentori: (Max 5 punti): 5.b.1 - Cadenza minima semestrale delle azioni: punti 5 5.b.2 - Cadenze più lunghe: attribuzione del minor punteggio in proporzione	Max 18 punti
5.c	Competenza dell’azienda nella formazione professionale: (Max 8 punti): 5.c.1 – competenza nei corsi ENEA attinenti il settore (organizzazione e/o docenze corsi ENEA): punti 5 5.c.2 – competenza in altri corsi di formazione attinenti il settore (organizzazione e/o docenze in altri corsi): punti 3	
TOTALE		100 punti

Procedura “A”

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione di valutazione dovrà:

- procedere ad esprimere, per ciascun elemento specifico di valutazione individuato nel presente capitolato, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra 4 giudizi



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

15/35

predeterminati;

- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoestesa tabella A

Tabella A

Giudizio	Coefficiente
Insufficiente	0/4
Sufficiente	2 /4
Buono	3 /4
Ottimo	4 /4

Nello specifico, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun sottocriterio scaturiranno dal prodotto tra la media dei coefficienti assegnati dalla Commissione (da 0 /4 a 4 /4) e il massimo punteggio attribuibile per ciascun sottocriterio di valutazione.

Procedura “B”

L'assegnazione del punteggio previsto nel punto 1.c (massimo 10 punti) verrà determinato, a conclusione della valutazione di tutte le offerte ammesse, applicando la seguente formula:

$$PT = (C.min/C.off) \times 10$$

dove:

- PT = punteggio da attribuire;
- C. min = importo corrispondente all'offerta minima presentata;
- C. off = importo corrispondente all'offerta dell'impresa esaminata;
- 10 = valore massimo del punteggio attribuibile.

Gli importi di cui a (C.min) e (C.off), saranno determinati dalla somma dei singoli importi delle tariffe, rideterminate in diminuzione e offerte dalle imprese.

Le tariffe rideterminate dall'offerta dell'aggiudicatario, saranno parte integrante del contratto ed entreranno in vigore con decorrenza dalla data di stipula del medesimo contratto.

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che, essendo in regola con i requisiti di partecipazione, avrà riportato il punteggio più alto; a tal riguardo, si specifica che non saranno ritenute aggiudicabili le offerte la cui valutazione sia inferiore a 65 punti.

Articolo 22 - Procedura di gara

La presente concessione è regolata dall'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dalle disposizioni espressamente richiamate nei documenti di gara, le altre norme del codice dei contratti e del



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: *arch. Giovanna Iannelli*

16/35

regolamento attuativo sono applicabili solo se, e limitatamente alle parti, espressamente richiamate nel presente capitolato d'oneri, nel bando di gara e nei documenti di gara.

L'aggiudicazione della concessione avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La selezione del contraente avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 21 del presente capitolato d'oneri.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che essa consegua una valutazione di almeno **65 punti** nell'offerta.

Articolo 23 – Cauzioni

A corredo dell'offerta il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, secondo le modalità previste dall'art. 75 del d.leg.vo n.163/06 e s.m.i..

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del d.leg.vo n. 163/06 e s.m.i.. E' previsto uno svincolo annuale posticipato pari al 25% dell'iniziale importo garantito con la cauzione definitiva, previo rilascio di documento attestante l'avvenuta esecuzione annuale della concessione.

Articolo 24 – Penali

Per ogni inadempienza lieve in qualunque modo derivante dall'attività, la Provincia applicherà una penale con la sola formula della contestazione dirigenziale previa richiesta di giustificazioni da fornire entro trenta giorni.

Per ogni inadempienza lieve non giustificata sarà applicata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

In caso di inadempienza grave non giustificata la Provincia di Campobasso può procedere alla risoluzione del contratto.

Le penali saranno rimosse dalla Provincia mediante versamento, da parte del concessionario, alla tesoreria dell'Ente entro 15 giorni decorrenti dalla loro esecutività. Il ritardato pagamento entro i termini prescritti implica una mora in ragione del 5% per ogni settimana o frazione di essa di ritardo.

Decorse inutilmente quattro settimane la Provincia provvederà al recupero delle somme mediante incameramento della cauzione. In tal caso, la cauzione dovrà essere reintegrata entro i termini di cui alla vigente normativa.

Articolo 25 - Circostanze oggettive e natura del servizio

Il concessionario, con la presentazione dell'offerta, riconosce che essa è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per svolgere il servizio.

Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto della natura del servizio, della normativa vigente, dell'estensione del territorio provinciale sul quale dovranno essere eseguite le ispezioni, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: *arch. Giovanna Iannelli*

17/35

Con l'offerta formulata e la presentazione del piano economico e finanziario il concessionario assume inoltre interamente su di sé, esentandone l'amministrazione concedente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito. Esso non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi naturali e terzi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.

Per tutte le ragioni espresse l'offerente è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

Dopo la stipulazione del contratto il concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali in cui deve svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

Articolo 26 - Subappalto della concessione

È fatto divieto di subappaltare la concessione del servizio o parti dello stesso ovvero cessione a terzi, a qualsiasi titolo.

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali. Riservatezza

Il concessionario ed il personale e collaboratori assegnati, a qualunque titolo, al servizio, dovranno mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui sono venuti in possesso.

I documenti, autocertificazioni, verbali di verifica e quant'altro prodotto e ricevuto nell'espletamento del servizio, saranno di proprietà dell'Ente concedente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

Il concessionario, pertanto, non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. Si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Articolo 28 - Contratto

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare apposito contratto, redatto in forma pubblico-amministrativa, ai sensi del Regolamento sui contratti della Provincia di Campobasso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione dei contratti nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni.

Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria deve presentarsi per la stipula del contratto nella data e luogo indicato dall'Amministrazione.

Ove tale termine non venga rispettato l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dalla aggiudicazione, procedendo ad aggiudicare il servizio al concorrente ritenuto idoneo che segue in graduatoria, ovvero, qualora necessario, dando inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro



danno.

Qualora nel corso della gestione della concessione fossero emanate norme legislative, direttive o regolamenti che determinassero la cessazione delle competenze della Provincia in merito alle attività oggetto del presente capitolato, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 29 - Rinuncia all'affidamento

Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione del servizio, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Provincia a seguito di affidamento al nuovo concessionario.

Articolo 30 – Inadempienze gravi, risoluzione.

Oltre a quanto stabilito dall'articolo 1453 del Codice Civile, la Provincia di Campobasso ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancato rispetto da parte del concessionario della normativa vigente ovvero applicazione parziale o arbitraria delle norme vigenti;
- mancato rispetto del divieto di subappalto della concessione del servizio;
- mancato reintegro della cauzione incamerata dall'Ente;
- perdita da parte del concessionario dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- mancato rispetto di aspetti fondamentali del progetto gestionale presentato dal concessionario e del piano economico finanziario, oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio secondo i criteri del bando di gara;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere;
- gravi ritardi nello svolgimento del servizio ovvero interruzione del servizio;
- mancata comunicazione delle informazioni e dei dati attinenti alla gestione del servizio ed alla banca dati, nonché mancata rendicontazione economica e finanziaria del servizio nei tempi e con le modalità stabilite nel presente capitolato d'onere;
- arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, da parte del concessionario di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- contestazione di penali per un valore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

I casi elencati saranno contestati al concessionario del servizio previamente per iscritto o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti adempimenti per i quali la Provincia non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del prestatore di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Provincia di Campobasso ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, senza pregiudizio nei confronti di ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi, con imputazione al concessionario inadempiente del maggior costo. Al concessionario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

19/35

Inoltre, qualora nel corso della gestione della concessione fossero emanate norme legislative, direttive o regolamenti che determinassero la cessazione delle competenze della Provincia in merito alle attività oggetto del presente capitolato, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 31 - Controlli e verifiche sul servizio erogato

Alla Provincia è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività inerenti il servizio, restando comunque salva l'autonomia organizzativa del concessionario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti nel presente capitolato.

Oltre alle ordinarie attività relative al controllo sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto della vigente normativa, la Provincia di Campobasso si riserva la facoltà di effettuare, periodicamente ed a campione, indagini telefoniche volte a verificare:

- il grado di soddisfazione degli utenti in merito al servizio svolto;
- la comunicazione generale relativa agli adempimenti da assolvere,
- la comunicazione specifica relativa al servizio preventivo ed ispettivo svolto;
- l'espletamento concreto delle ispezioni in loco;
- l'andamento generale della gestione nel suo complesso.

Articolo 32 - Ispezioni a richiesta

Eventuali richieste di ispezioni, pervenute da parte di terzi soggetti – pubblici o privati – saranno considerate come istanze per consulenze ispettive e, pertanto, saranno a carico del richiedente, ai costi indicati nelle tariffe contrattuali, fatte salve eventuali ulteriori spese dimostrate dal concessionario.

Articolo 33 – Pendenze

Il concessionario dovrà eseguire le prestazioni necessarie relative a pendenze in corso presenti alla data di stipula del contratto, applicando le tariffe contrattuale della concessione.

Articolo 34 - Attività dell'Ente concedente in merito all'avvio della concessione

In merito all'avvio della concessione del servizio, la Provincia provvederà:

- a nominare un proprio responsabile, quale riferimento per il concessionario, che vigili sull'attività espletata ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato. Detto responsabile deve altresì collaborare con il concessionario e valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio e fornire indicazioni e/o prescrizioni per il miglioramento organizzativo, logistico e tecnico;
- a fornire tutti i dati in suo possesso, la documentazione e le informazioni necessarie alla corretta gestione del servizio, al fine di garantire la continuità con la precedente gestione della concessione.

Articolo 35 - Quesiti

Al fine di garantire la *par condicio* ai concorrenti, l'Ente provvederà a pubblicare le risposte ai quesiti avanzati dalle ditte interessate sul sito www.provincia.campobasso.it.



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio

Dirigente: *arch. Giovanna Iannelli*

20/35

Articolo 36 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato e previsto nel presente capitolato si fa rinvio al bando di gara ed alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Articolo 37 - Foro competente

Per le controversie relative alla presente concessione di servizio è competente esclusivamente il Foro di Campobasso.



ALLEGATO “A”

PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

INDICE

- Articolo 1 – Premessa;
- Articolo 2 - Termini e definizioni;
- Articolo 3 – Oggetto ed ambito di applicazione;
- Articolo 4 - Rapporti con le Associazioni di categoria professionali e dei cittadini;
- Articolo 5 - Rapporti con le autorità pubbliche;
- Articolo 6 - Costituzione della banca dati;
- Articolo 7 – Controllo e manutenzione degli impianti termici;
- Articolo 8 – Comunicazioni in merito allo stato dell’impianto;
- Articolo 9 – Ispezioni sugli impianti termici;
- Articolo 10 - Ispezioni a richiesta;
- Articolo 11 – Rapporto di Controllo Tecnico (Autocertificazione);
- Articolo 12 - Accertamento documentale;
- Articolo 13 - Modalità di preavviso;
- Articolo 14 – Oggetto e modalità dell’ispezione;
- Articolo 15 – Diffida ad adempiere;
- Articolo 16 - Termini di adeguamento;
- Articolo 17 – Accertamento di violazioni;
- Articolo 18 - Ripetizione delle ispezioni;
- Articolo 19 - Casi di pericolo immediato;
- Articolo 20 –Pagamento delle ispezioni;
- Articolo 21 – Sanzioni;
- Articolo 22 – Unità Organizzativa impianti termici;
- Articolo 23- Reclami;
- Articolo 24 – Entrata in vigore.



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

22/35

Articolo 1 - Premessa

La Provincia di Campobasso, in applicazione della normativa vigente in materia di controllo e manutenzione, effettua accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici ubicati nel territorio provinciale, direttamente ovvero mediante organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.

Tale attività, eseguita in un contesto normativo, nazionale e comunitario, che intende promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, è eseguita con costi a carico degli utenti. Ai sensi del D.Lgs. 192/2005 art. 9, infatti, le amministrazioni competenti provvedono alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di *accertamento* e *ispezione* attraverso una equa ripartizione sugli utenti finali.

Il presente Regolamento disciplina i criteri adottati dalla Provincia di Campobasso nell'eseguire le attività di accertamento e le ispezioni, secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e finalizzate a:

- a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
- b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni normative;
- c) rispettare quanto prescritto in merito all'esercizio e alle attività di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico;
- d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

Articolo 2 - Termini e definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

Provincia di Campobasso: l'Ente titolare della funzione di accertamento ed ispezione degli impianti termici, ai sensi della Legge 10/1991 e norme collegate;

Organismo competente: la Provincia di Campobasso ovvero il soggetto, pubblico o privato, affidatario in tutto o in parte delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici (denominato *Organismo affidatario*), ai sensi della Legge 10/1991 e norme collegate;

Altre autorità pubbliche: gli altri Enti pubblici tenuti, a vario titolo e per competenze diverse, a vigilare sul rispetto delle norme di installazione, esercizio e conduzione degli impianti termici.

Impianto termico: impianto così come definito dal Decreto Legislativo n. 192/2005 e/o da norme successive, attualmente qualificato come impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono compresi negli impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Nuovo impianto termico: è l'impianto installato nell'anno solare in cui si opera.

Subentro: si verifica quando l'occupante dell'immobile in cui è presente un impianto termico lascia la conduzione dello stesso ad un altro occupante o, nel caso non subentri un altro occupante, al proprietario dell'immobile stesso.

Disattivazione di un impianto termico: operazione di rimozione di parti essenziali del generatore o eliminazione degli elementi radianti.

Responsabile dell'impianto (detto anche "utente" o semplicemente "responsabile"): è il soggetto che ha l'obbligo di gestire l'impianto in conformità alle norme vigenti ed al presente regolamento, ed è il destinatario delle sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme di esercizio dell'impianto. Il responsabile dell'impianto è anche detto *Responsabile di esercizio e manutenzione dell'impianto termico*.

Il responsabile dell'impianto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è:



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

23/35

- “il proprietario” dell’immobile servito;
- “l’occupante” a qualsiasi titolo dell’unità immobiliare, nel caso di impianti al servizio di singole unità immobiliari;
- “l’amministratore” del condominio, nel caso di condomini dotati di impianti termici centralizzati;
- “l’amministratore”, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, quali società, enti e simili.

Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico: è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è delegata dal *responsabile dell’impianto*, ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

Manutentore: l’operatore incaricato dal responsabile dell’impianto termico del controllo e della manutenzione degli impianti, regolarmente abilitato all’attività di manutenzione;

Accertamento è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

Ispezione degli impianti termici: si intende il complesso delle operazioni di controllo atte ad accertare la corretta conduzione degli impianti termici da parte dei responsabili;

Ispezioni a campione: si intendono le ispezioni degli impianti termici finalizzate all’accertamento della veridicità delle autocertificazioni pervenute, senza ulteriori oneri a carico dell’utente;

Ispettore: tecnico, di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, che esegue le ispezioni sugli impianti termici, per conto dell’Organismo competente;

Servizio di ispezione degli impianti termici: complesso delle attività da svolgere ai sensi della Legge n°10/91 art. 31 comma 3 e norme attuative;

Organismo Affidatario: Organismo esterno di specifica competenza tecnica a cui la Provincia di Campobasso affida, in tutto o in parte, l’esecuzione del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici;

Rapporto di Controllo Tecnico: è il modello **prepagato**, predisposto dalla Provincia, sul quale il tecnico manutentore qualificato che esegue il controllo dell’impianto termico trascrive e certifica l’esito dei controlli e gli interventi eseguiti durante la manutenzione dell’impianto. Il rapporto di controllo tecnico ha i contenuti degli allegati F e G al D.lgs 192/2005 e s.m.i.;

Il tecnico ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del D.lgs 192/2005 rilascia una copia di tale Rapporto al responsabile dell’impianto e, ai sensi del punto 14 dell’allegato L al D.lgs 192/05, ne consegna una alla Provincia;

Autocertificazione: Dichiarazione dell’utente attestante il rispetto del DPR n°412/93 e ss.mm.ii. L’autocertificazione si perfeziona con l’invio alla Provincia, a cura del manutentore, del rapporto di controllo tecnico prepagato timbrato e sottoscritto;

Rapporto di Ispezione: documento sul quale l’ispettore deve riportare i risultati dell’ispezione eseguita sull’impianto termico;

Accertamento di violazione: Procedimento attraverso il quale vengono accertate le violazioni del responsabile di un impianto termico commesse nell’esercizio e manutenzione dello stesso, in conseguenza del quale egli viene assoggettato alle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 3 – Oggetto ed ambito di applicazione.

Le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici sono svolte secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

Sono soggetti al presente regolamento tutti gli impianti termici, individuali o centralizzati, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici installati sul territorio di competenza della Provincia di Campobasso ed impianti assimilati, così come definiti dalle norme vigenti in materia.



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

24/35

Articolo 4 - Rapporti con le Associazioni di categoria professionali e dei cittadini.

La Provincia di Campobasso promuove accordi con le Associazioni di categoria professionali e dei cittadini, al fine di garantire una sostanziale omogeneità dei costi relativi alle attività di manutenzione degli impianti termici sul territorio provinciale.

L'adesione alle intese, da parte delle imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, è fatta su base volontaria e determina il rispetto di quanto convenuto nei protocolli di intesa, pena la risoluzione.

Le Associazioni di rappresentanza dei diritti e degli interessi diffusi dei cittadini e degli utenti partecipano alla stesura ed all'aggiornamento dei protocolli d'intesa promossi dalla Provincia.

Articolo 5 - Rapporti con le autorità pubbliche.

La Provincia promuove le necessarie intese con altre Autorità pubbliche al fine di realizzare un sistema integrato di collaborazione finalizzato alla sicurezza dei cittadini, al risparmio energetico, al rispetto della legge e a quanto stabilito dal presente Regolamento. Collabora con gli erogatori di energia al fine dell'acquisizione dei dati utili per la redazione del catasto provinciale degli impianti nonché con i distributori di gas, anche per quanto previsto dal Decreto Legislativo n°164/2000 al comma 6 dell'art. 16.

I livelli di collaborazione raggiunti dalla Provincia di Campobasso con i comuni, gli altri enti, e gli erogatori di energia, sono estesi all'Organismo Affidatario del servizio ispettivo, il quale è tenuto a rispettare il contenuto delle intese e degli accordi sottoscritti dalla Provincia.

Articolo 6 - Costituzione della banca dati.

Al fine di garantire il mantenimento di una banca dati aggiornata, l'Organismo competente richiede alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Ulteriori dati possono essere richiesti ai Comuni, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, INAIL, ASL e ad altri soggetti fornitori di combustibile.

La Banca dati si aggiorna anche con le comunicazioni obbligatorie all'Organismo competente da parte dei responsabili degli impianti termici.

La Provincia di Campobasso è, in ogni caso, proprietaria dei dati acquisiti e della banca dati nel suo complesso, anche quando il servizio è affidato ad organismo esterno, pubblico o privato.

Articolo 7 – Controllo e manutenzione degli impianti termici.

L'esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale ed estiva è ammesso solo se l'impianto è dotato di tutta la documentazione e di tutte le autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti. L'impianto è condotto nel rispetto delle normative vigenti, in materia di sicurezza, di risparmio energetico e di tutela ambientale, e delle disposizioni del presente Regolamento.

Il corretto esercizio di un impianto termico si svolge inoltre attraverso il controllo e la eventuale manutenzione dello stesso, intesi come il complesso di operazioni, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, che comportano l'assunzione di responsabilità in ordine al rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

La legge stabilisce le cadenze temporali in cui effettuare le operazioni di controllo e la manutenzione degli impianti, che sono svolte da un operatore abilitato nel rispetto della normativa vigente (manutentore).



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

25/35

Al termine delle suddette operazioni, ove il controllo sia stato eseguito in qualunque misura sulla funzionalità ed efficienza energetica dell'impianto, l'operatore incaricato ad eseguirlo è tenuto a redigere e sottoscrivere il Rapporto di Controllo Tecnico, *all'uopo predisposto dall'Organismo competente in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto*, da rilasciare al responsabile dell'impianto che lo sottoscrive per ricevuta e presa visione, e ne invia una copia all'Organismo medesimo nei termini di cui al seguente articolo 11.

Qualora durante l'esecuzione delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica, l'operatore incaricato dall'utente rilevi anomalie dell'impianto, provvede a riportare sul Rapporto di Controllo Tecnico che rilascia al responsabile le "raccomandazioni" ovvero le "prescrizioni" atte ad eliminare le anomalie stesse e comunica, nei termini di legge, dette anomalie agli enti competenti.

Il responsabile dell'impianto rimuove le anomalie nei termini previsti dal presente Regolamento.

La validità temporale del Rapporto di Controllo Tecnico, nel rispetto della vigente normativa, varia in funzione della tipologia dell'impianto considerato e viene indicata nel Rapporto medesimo.

Articolo 8 – Comunicazioni in merito allo stato dell'impianto.

Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati o sottoposti a sostituzione del generatore di calore, non sono soggetti ad ispezione nella stagione termica successiva alla data della prima accensione, purché sia stata trasmessa dal responsabile all'Organismo competente la scheda identificativa dell'impianto e la copia della documentazione tecnica obbligatoria per legge, accompagnata dal Rapporto di Controllo Tecnico **Prepagato**, attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto.

Si considerano fuori uso gli impianti che dopo una manutenzione straordinaria o una riparazione non possono essere messi in funzione.

Per tali impianti i responsabili comunicano all'Organismo Competente il loro stato.

Il responsabile dell'impianto, quindi, ha l'obbligo di comunicare all'Organismo competente le eventuali variazioni che dovessero verificarsi in ordine allo stato dell'impianto ed è tenuto a trasmettere:

- scheda identificativa per l'installazione di nuovo impianto o sostituzione del generatore di calore;
- risultati della prima accensione su Rapporto di Controllo Tecnico prepagato;
- eventuale incarico e/o revoca di terzo responsabile;
- ogni altra variazione relativa all'impianto ed attinente il servizio di ispezione degli impianti termici, anche relativa ai soggetti coinvolti nell'esercizio dell'impianto.

Le predette comunicazioni, ivi comprese quelle relative a impianti fuori uso, sono rese ai sensi della normativa sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (D.P.R. n°445 del 28/12/2000) e inviate entro 30 giorni dalla variazione effettuata. L'omessa comunicazione nei termini prescritti assoggetta il responsabile dell'impianto al pagamento della relativa tariffa in caso di ispezione, ferme restando le eventuali sanzioni previste per legge.

La Provincia accerta la veridicità delle dichiarazioni degli utenti mediante ispezioni.

Articolo 9 – Ispezioni sugli impianti termici.

L'Organismo competente esegue le ispezioni su un numero minimo di impianti pari al 5% di quelli installati sul territorio, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun Rapporto di Controllo Tecnico, ovvero su percentuali superiori stabilite dall'organo competente della Provincia di Campobasso.



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

26/35

Nel programmare la fase ispettiva presso gli utenti finali l'Organismo pone inoltre attenzione ai casi in cui si evidenzino, nei Rapporti di Controllo, situazioni di non conformità alle norme vigenti e programma le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

Le ispezioni eseguite su impianti per i quali non sia pervenuto, nei tempi e modi indicati all'articolo 11 del presente Regolamento, il Rapporto di Controllo Tecnico, comportano il pagamento, da parte del responsabile, della relativa tariffa stabilita dalla Provincia di Campobasso.

Il pagamento della tariffa è dovuto anche nei casi in cui l'Organismo riscontri dichiarazioni non veritiere relative ad impianti di cui sia stata dichiarata la dismissione.

In ogni caso restano ferme ed applicabili, ove ricorrano le condizioni, le sanzioni previste dalla Legge a carico del responsabile inadempiente.

Le ispezioni sono eseguite dall'Organismo competente mediante personale tecnico dotato dei requisiti professionali previsti dalla Legge ed identificato con apposito tesserino di riconoscimento, previo avviso inviato al responsabile dell'impianto, secondo quanto prescritto all'articolo 13 "modalità di preavviso".

L'ispezione consiste in controlli di carattere amministrativo e di natura tecnica.

Articolo 10 - Ispezioni a richiesta

Eventuali richieste di ispezione, pervenute da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, saranno considerate dall'Organismo competente come istanze per consulenze ispettive e, pertanto, eseguite con costi a carico del richiedente, secondo le tariffe indicate dalla Provincia in ragione della specificità dell'impianto, fatte salve eventuali ulteriori spese dimostrate dall'Ente per eseguire le ispezioni.

Articolo 11 – Rapporto di Controllo Tecnico (Autocertificazione)

Per tutti gli impianti termici installati sul territorio provinciale, le ispezioni di cui all'art. 31 comma 3 della Legge 10/91, si intendono effettuate quando venga trasmessa, nei tempi e modalità prescritti dal presente articolo, il Rapporto di Controllo Tecnico attestante il rispetto del DPR n°412/93 e s.m.i.

Si considerano validi solo i Rapporti di Controllo Tecnico **prepagati** inviati all'Organismo redatti su Modulo autorizzato dalla Provincia di Campobasso. Eventuali altre modalità devono essere preventivamente concordate ed espressamente accettate dall'Organismo medesimo.

I Rapporti di Controllo Tecnico devono essere trasmessi possibilmente in forma cumulativa dalle ditte incaricate delle operazioni di controllo e manutenzione obbligatoriamente all'Organismo competente entro il mese successivo all'effettuazione del controllo.

L'Organismo competente può richiedere alle ditte di manutenzione la trasmissione dei dati inerenti il controllo e la eventuale manutenzione su supporto informatico standardizzato.

Resta comunque inteso che gli adempimenti di cui al Rapporto di Controllo Tecnico devono essere svolti entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono ed a condizione che la documentazione pervenga all'Organismo competente entro il 31 gennaio successivo.

Nei casi di subentro, gli oneri ed adempimenti relativi all'esercizio dell'impianto (manutenzione, controllo di efficienza energetica, trasmissione del Rapporto, pagamenti, etc..) sono a carico dell'occupante che conduce l'immobile e, qualora questi non ottemperi, dal proprietario responsabile in solido.

La mancata consegna del Rapporto di Controllo Tecnico nei tempi stabiliti dal presente articolo costituisce inadempimento degli obblighi normativi e pone a carico del responsabile dell'impianto gli oneri tariffari connessi alle conseguenti ispezioni e le sanzioni previste per il non corretto esercizio dell'impianto.



La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, può modificare i suddetti termini.

Articolo 12 - Accertamento documentale

L'Organismo competente provvede all'esame di tutti i Rapporti di Controllo Tecnico trasmessi dalle ditte incaricate del controllo ed eventuale manutenzione.

Nei casi in cui l'esame riveli eventuali omissioni e/o incompletezze tali da non poter considerare l'impianto conforme alle norme di legge e/o il Rapporto di Controllo Tecnico esaustivo, invia un avviso all'operatore tecnico incaricato del controllo o al responsabile dell'impianto, richiedendo che le integrazioni necessarie per sanare le irregolarità siano inviate entro trenta giorni dalla data della richiesta di integrazione .

Trascorso inutilmente il termine assegnato per la ricezione delle integrazioni richieste, l'Organismo avvia la fase ispettiva, con oneri – anche sanzionatori - a carico del responsabile e/o della ditta.

Articolo 13 - Modalità di preavviso

L'Organismo competente provvede a comunicare all'utenza i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni tramite comunicazione scritta o a mezzo posta elettronica (email) almeno 15 giorni prima della data fissata per l'ispezione.

Le comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica possono avvenire con l'invio della mail:

- alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) qualora l'utente ne sia in possesso;
- alla casella di posta elettronica purchè l'invio sia effettuato con la richiesta di avvenuta lettura.

L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avviene con il consenso ed in presenza del responsabile dell'impianto o di persone da esso delegate.

L'impossibilità ad essere presente all'ispezione programmata, obbliga il responsabile dell'impianto:

- a darne comunicazione all'Organismo competente almeno tre giorni prima della data fissata per l'ispezione;
- a concordare con l'Organismo competente la data differita dell'ispezione, la quale deve essere fissata in tempi ragionevoli.

Qualora anche l'ispezione concordata non possa essere eseguita a causa del diniego di accesso o assenza del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto (o suo delegato), l'Organismo competente provvederà a comunicare all'utente, almeno 15 giorni prima del termine fissato, la data della nuova programmazione dell'ispezione mediante nota raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), evidenziando nella stessa che:

- la data fissata per l'ispezione potrà essere rinviata per una sola volta unicamente con comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima della data fissata per l'ispezione, mediante:
 - raccomandata A.R.;
 - Posta Elettronica Certificata (PEC) ;
 - Fax.
- la mancata ispezione per cause imputabili al responsabile dell'impianto, comporta l'addebito della relativa tariffa e, se necessario, l'attivazione da parte della Provincia della procedura attinente alla richiesta di sospensione della fornitura di combustibile alla società distributrice ai sensi del D.L.vo n°164/2000 art. 16.



Articolo 14 – Oggetto e modalità dell'ispezione

Nel corso dell'ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti ed esegue le operazioni controllando che l'impianto sia condotto dal responsabile in modo corretto e nel pieno rispetto delle norme disciplinanti la materia.

L'ispettore incaricato provvede ad eseguire i controlli rilevando le anomalie di seguito riportate.

Anomalie per controlli amministrativi:

- **assenza** della *Dichiarazione di conformità* di cui al DM 37/2008 (ove prevista) o di documentazione sostitutiva, in funzione della tipologia dell'impianto termico;
- **assenza** della documentazione *ISPESL* (ove prevista);
- **assenza** del *Certificato di Prevenzione Incendi* (ove previsto);
- **assenza** del *Libretto d'uso e manutenzione* dell'impianto (ai sensi della normativa vigente il libretto d'uso e manutenzione è parte integrante del generatore di calore);
- **assenza** del Cartello articolo 9 comma 8 DPR n°412/1993 (ove previsto);
- **assenza** del Libretto di Centrale/Impianto (in base al combinato disposto dei commi 9 e 11 dell' art. 11 del DPR n°412/1993, DM 17-03-2003 ogni impianto termico deve essere munito di libretto di centrale o impianto);
- **non corretta** Compilazione del libretto di centrale/impianto;
- **assenza** degli allegati al libretto di centrale/impianto (per allegati si intendono i *Rapporti di controllo e manutenzione* o *Rapporti di controllo tecnico* i *Rapporti di controllo* ed i *Rapporti di prova*, rispettivamente previsti dalle norme UNI 10436, UNI 10435, UNI 10389 e dalla relazione d'intervento prevista dall'art. 11 comma 4 bis del DPR n°412/1993 per impianti di diversa tipologia o dagli allegati G ed F di cui al D.lgs 192/2005 e s.m.i.).

Anomalie per controlli tecnici: (anomalie inerenti il non corretto e regolare esercizio dell'impianto termico)

- stato **scadente** delle coibentazioni del sistema di distribuzione;
- stato **scadente** canna fumaria (ove applicabile);
- **verifica negativa/scollegati** dei dispositivi di regolazione e controllo;
- verifica **negativa** del sistema di ventilazione del locale di installazione del generatore di calore;
- verifica foro di prelievo fumi **non** a norma (la posizione e la conformazione del foro di prelievo fumi sono stabilite nelle norme tecniche che regolano la misurazione in opera del rendimento di combustione);
- valore del CO **superiore** ai limiti prescritti;
- indice di fumosità **superiore** ai limiti prescritti;
- rendimento di combustione **inferiore** ai limiti prescritti.

Le anomalie sopra riportate costituiscono violazione al D.lgs 192/2005 e s.m.i art. 7 commi 1 e 2 e comportano, pertanto, le conseguenze sanzionatorie previste dalla Legge, a seguito di accertamento di violazione, secondo quanto riportato nel presente Regolamento.

I controlli sono effettuati ai sensi delle norme vigenti e, in particolare, ai fini della verifica degli elementi tecnici, vengono esaminati i seguenti aspetti:

- le coibentazioni, le quali devono avere caratteristiche adeguate all'impianto;
- le canne fumarie, la cui verifica è svolta su tutti i dispositivi di evacuazione dei fumi visibili ed accessibili all'ispettore;
- i dispositivi di termoregolazione, di cui tutti gli impianti devono essere dotati (diversi dai dispositivi di regolazione posseduti dal generatore di calore);
- la verifica della ventilazione che deve essere effettuata sul locale di installazione della caldaia, a prescindere dalla tipologia della caldaia stessa.

Ove dalla normale ispezione visiva della canna fumaria non sia possibile accertarne l'effettivo stato, l'Organismo competente può prescrivere al responsabile dell'impianto una "videoispezione" o verifiche similari (della canna fumaria e dei condotti di evacuazione dei fumi in genere), al fine di prevenire incidenti legati alla intossicazione da monossido di carbonio dovuti a scarso tiraggio o a difetti e difformità di installazione dei condotti di evacuazione stessi. I risultati dell'ispezione



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

29/35

devono pertanto essere trasmessi dal responsabile dell'impianto all'Organismo competente per le relative valutazioni.

Al termine delle operazioni l'ispettore redige il **Rapporto di Ispezione** riportante tutti i dati rilevati, le eventuali anomalie, le osservazioni nonché le eventuali dichiarazioni del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto.

Il Rapporto di Ispezione è redatto in duplice copia controfirmato dal responsabile dell'impianto (o dal suo delegato) che ne riceve una da conservare in allegato al libretto di centrale o di impianto. L'altra copia resta nella disponibilità dell'Organismo competente.

Articolo 15 – Diffida ad adempiere

L'ispettore che rilevi anomalie dell'impianto provvede a consegnare al responsabile dell'impianto o suo delegato, unitamente al Rapporto di Ispezione, una diffida ad adeguare l'impianto termico, recante le prescrizioni per l'adeguamento dell'impianto. Il responsabile dell'impianto o suo delegato ne sottoscrive una copia per presa visione e ricevuta, in caso di rifiuto da parte dello stesso, l'Organismo competente provvede entro 30 giorni dall'ispezione a trasmetterne copia mediante lettera raccomandata AR.

La diffida contiene:

- a) i riferimenti del contestuale Rapporto di Ispezione;
- b) le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da adeguare ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento;
- c) il divieto di utilizzo dell'impianto prima di aver ripristinato le normali condizioni di funzionamento ed eliminato le anomalie evidenziate.

L'Organismo competente, previa specifica disposizione impartita dal Dirigente del Servizio, per gli impianti diffidati i cui termini concessi per l'adeguamento siano scaduti, provvederà a trasmettere periodicamente alla Provincia gli elenchi degli impianti diffidati per i quali necessita l'avvio del procedimento di sospensione del gas ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs n.164/2000.

La Provincia provvede:

- a) per gli impianti alimentati con combustibile diverso dal gas di rete, ad informare il responsabile dell'impianto ed il comune territorialmente competente, demandando allo stesso comune l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza di cui alla Legge n. 46/90 per la parte non abrogata e del DM n. 37/2008 e ss. mm. e ii.;
- b) per gli impianti alimentati a gas di rete:
 - ad informare il comune territorialmente competente per l'assunzione dei provvedimenti di competenza (Legge n. 46/90 per la parte non abrogata e del DM n. 37/2008 e ss. mm. e ii.);
 - a comunicare al responsabile dell'impianto l'avvio del procedimento, di cui alla Legge n.241/1990 e ss. mm. e ii. per la richiesta di sospensione del gas di rete ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs n.164/2000, assegnando, nel contempo, al medesimo responsabile dell'impianto, un congruo termine entro il quale poter esercitare i propri diritti;
 - decorso inutilmente il termine concesso nell'avvio del procedimento, l'Organismo competente comunica alla Provincia l'elenco degli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna comunicazione di avvenuto adeguamento o richieste di eventuali proroghe per adempiere, avendo cura di indicare gli elementi identificativi del distributore del combustibile di rete;
 - acquisito l'elenco degli impianti di cui trattasi, la Provincia provvederà ad inviare al distributore del combustibile di rete la richiesta di sospensione della fornitura ai sensi del D. Lgs n.164/2000.



Articolo 16 - Termini di adeguamento

Il termine ordinario entro il quale adeguare l'impianto secondo quanto prescritto nella diffida è fino a **300 giorni**, fatto salvo eventuale diverso termine indicato nella diffida stessa in funzione delle anomalie rilevate dall'ispettore incaricato, il quale deve essere commisurato direttamente alla complessità dell'intervento e inversamente al grado di rischio che l'anomalia comporta. Il responsabile non è autorizzato ad utilizzare l'impianto che presenti anomalie prima dell'adeguamento.

Il destinatario della diffida provvede ad inviare la documentazione al termine dell'adeguamento e comunque non oltre i termini prescritti nella diffida ad adempiere.

Ove il responsabile non provveda a consegnare la documentazione richiesta che attesti la regolarizzazione dell'impianto ovvero dalla documentazione prodotta e/o dal successivo esame ispettivo emergano le medesime anomalie già segnalate con la diffida, il responsabile è assoggettato alle sanzioni previste dalla Legge.

La rilevazione di anomalie diverse da quelle precedentemente segnalate, invece, sottopongono il responsabile dell'impianto ad un nuovo procedimento di diffida previsto all'articolo 15.

Articolo 17 – Accertamento di violazioni

Le violazioni dell'articolo 7 comma 1 del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii., accertate dall'Organismo competente, sono di natura amministrativa e tecnica e vengono accertate secondo le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 14, 15, 16 e 18 del presente regolamento.

Le anomalie di carattere amministrativo riguardano violazioni del responsabile dell'impianto che non ha provveduto ad effettuare le operazioni di manutenzione ed il controllo di efficienza energetica nei tempi indicati dalla Legge e secondo le modalità previste nel presente Regolamento ovvero non esibisce la documentazione prescritta.

In ogni caso, il responsabile dell'impianto provvederà ad effettuare le suddette operazioni o a recuperare i documenti non esibiti entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ispezione ed inviare tempestivamente la documentazione all'Organismo Competente.

Nel caso di assenza del libretto di uso e manutenzione dell'apparecchio o dell'impianto il responsabile si farà parte attiva per il suo reperimento ed in caso di impossibilità si applicheranno le previsioni più restrittive previste dal fabbricante degli apparecchi per altri modelli.

Le anomalie di carattere tecnico vengono evidenziate nella diffida ad adempiere di cui all'articolo 15, se riscontrate in fase di ispezione; mediante accertamento documentale se evidenziate dai manutentori in fase di redazione dei Rapporti di Controllo Tecnico.

In ogni caso il responsabile dell'impianto provvederà a regolarizzare la posizione inviando la documentazione richiesta all'Organismo competente. Tale regolarizzazione può essere dimostrata dal responsabile anche mediante la procedura di cui all'articolo 11, inviando il Rapporto di Controllo Tecnico Prepagato, valido anche come assolvimento dell'eventuale obbligo di controllo e manutenzione prescritto per l'impianto.

La reiterata violazione delle norme che disciplinano gli obblighi di manutenzione dell'impianto comporta l'immediata applicazione della sanzione prevista dalla Legge, fatte salve tutte le altre conseguenze a carico del responsabile dell'impianto medesimo.

Articolo 18 - Ripetizione delle ispezioni

In attuazione a quanto disposto dal presente Regolamento, l'Organismo competente provvede a:

- a. ripetere, con oneri a carico dell'utente, le ispezioni sugli impianti termici diffidati a seguito del rilevamento di anomalie, per i quali, scaduti i termini per l'adeguamento, non sia pervenuta



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: *arch. Giovanna Iannelli*

31/35

alcuna comunicazione o documentazione di avvenuto ripristino del normale funzionamento degli impianti;

- b. eseguire ispezioni, a campione, sugli impianti termici per cui sia pervenuta l'attestazione di avvenuto adeguamento.

Nell'eseguire le ispezioni l'Organismo competente, ove vengano accertate le stesse anomalie oggetto della diffida, comunicherà le inadempienze alla Provincia ai fini dell'avvio del relativo procedimento sanzionatorio. Nel caso in cui l'Organismo accerti ulteriori e diverse anomalie, provvede a notificare al responsabile dell'impianto una nuova diffida, ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 19 - Casi di pericolo immediato

Qualora dall'esito dell'ispezione sugli impianti termici emerga una situazione di pericolo immediato, l'ispettore diffida per iscritto il responsabile a non usare l'impianto, evidenzia sul rapporto di prova in modo specifico e particolare l'esistenza del pericolo immediato, comunica contestualmente ed immediatamente la situazione di pericolo al responsabile dell'Organismo competente il quale dovrà attivarsi per la disposizione degli interventi ritenuti necessari.

Articolo 20 – Pagamento delle ispezioni

In tutti i casi in cui l'ispezione dell'Organismo competente, ai sensi del presente Regolamento, sia eseguita con costi a carico del responsabile dell'impianto, questi è tenuto ad eseguire il relativo pagamento entro 30 giorni dall'ispezione medesima.

Trascorso inutilmente tale termine, ogni eventuale spesa sopportata dall'Organismo per riscuotere, resta a carico del responsabile inadempiente.

Articolo 21 - Sanzioni

Il Dirigente del Servizio della Provincia presso cui è incardinata l'Unità Organizzativa Impianti Termici è competente alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento e per le sanzioni di cui all'art. 34 comma 5 della legge n°10/91 e art. 15 del D.lgs 192/2005 e ss.mm. e ii., che nello specifico, per quanto attiene agli adempimenti connessi all'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, prevedono:

- all'art. 15 comma 5 D.lgs 192/2005 "il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro";
- all'art. 15 comma 6 D.lgs 192/2005 "l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti".

Qualsiasi violazione alle norme vigenti e richiamate indirettamente dal presente Regolamento, se non di competenza della Provincia, sarà segnalata agli organi competenti per i provvedimenti di competenza.

Articolo 22 – Unità Organizzativa impianti termici

Presso la Provincia di Campobasso è istituita l'U. O. Impianti Termici alla quale sono affidate le seguenti funzioni:



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: *arch. Giovanna Iannelli*

32/35

1. coordinare l'andamento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;
2. fornire indirizzi sulla pianificazione delle ispezioni;
3. applicare le sanzioni nei casi previsti dalla normativa vigente;
4. richiedere la sospensione della fornitura di combustibile nei casi disciplinati dalla normativa vigente;
5. qualunque altra attività si renda necessaria al fine di raggiungere gli obiettivi connessi alle competenze, assegnate alla Provincia di Campobasso, dalla legge in materia di ispezione degli impianti termici.

Articolo 23- Reclami

Eventuali reclami relativi allo svolgimento del servizio possono essere segnalati all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico della Provincia di Campobasso, utilizzando gli appositi modelli predisposti a tal scopo, che provvederà ad informare tempestivamente l'Ufficio competente.

Articolo 24 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione conformemente a quanto disposto dall'articolo 46 dello Statuto della Provincia di Campobasso; lo stesso sostituisce integralmente ogni altro regolamento o disciplinare emanato in materia dalla Provincia di Campobasso.



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

33/35

ALLEGATO “B”

Distretto di BOJANO					
localita	P<35	35<=P<=116	116<P<350	P=>350	TOT
BARANELLO	839	11	0	0	850
BOJANO	2874	9	5	3	2891
BUSSO	449	3	1	0	453
CAMPOCHIARO	163	3	1	2	169
CAMPODIPIETRA	580	4	0	0	584
CERCEMAGGIORE	725	4	4	1	734
CERCEPICCOLA	180	0	1	0	181
COLLE D'ANCHISE	128	3	0	0	131
FERRAZZANO	1126	7	0	1	1134
GAMBATESA	548	4	1	0	553
GILDONE	199	1	0	0	200
GUARDIAREGIA	210	2	2	1	215
JELSI	462	1	0	0	463
MIRABELLO SANNITICO	807	2	2	0	811
RICCIA	1677	7	7	2	1693
SAN GIOVANNI IN GALDO	269	1	1	0	271
SAN GIULIANO DEL SANNIO	331	1	0	0	332
SAN MASSIMO	373	3	1	6	383
SAN POLO MATESE	168	3	0	0	171
SEPINO	492	5	1	1	499
SPINETE	369	1	0	0	370
TORO	494	1	0	1	496
TUFARA	297	1	0	0	298
VINCHIATURO	1121	14	6	2	1143
TOTALI	14881	91	33	20	15025

Distretto di CAMPOBASSO					
localita	P<35	35<=P<=116	116<P<350	P=>350	TOT
CAMPOBASSO	18965	135	174	134	19408
TOTALI	18965	135	174	134	19408



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

34/35

Distretto di LARINO					
localita	P<35	35<=P<=116	116<P<350	P=>350	TOT
BONEFRO	565	0	0	1	566
CAMPOLIETO	329	2	1	0	332
CASACALENDA	962	2	2	2	968
CASTELLINO DEL BIFERNO	208	1	1	0	210
COLLETORTO	735	0	0	0	735
GUARDIALFIERA	420	3	1	0	424
GUGLIONESI	1899	6	4	1	1910
LARINO	2776	5	3	5	2789
MACCHIA VALFORTORE	175	0	0	0	175
MATRICE	259	1	0	1	261
MONACILIONI	196	1	0	0	197
MONTAGANO	488	2	1	0	491
MONTELONGO	134	0	0	0	134
MONTORIO NEI FRENTANI	198	2	0	0	200
MORRONE DEL SANNIO	209	1	1	0	211
PETRELLA TIFERNINA	447	4	0	0	451
PIETRACATELLA	473	4	0	0	477
PORTOCANNONE	895	3	1	0	899
PROVVIDENTI	45	0	0	0	45
RIPABOTTONI	157	4	0	0	161
ROTELLO	468	1	0	0	469
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	585	1	0	0	586
SAN GIULIANO DI PUGLIA	387	0	1	1	389
SAN MARTINO IN PENSILIS	1550	7	3	0	1560
SANTA CROCE DI MAGLIANO	1489	6	3	1	1499
SANT'ELIA A PIANISI	648	10	1	0	659
URURI	906	1	1	0	908
TOTALI	17603	67	24	12	17706

Distretto di TERMOLI					
localita	P<35	35<=P<=116	116<P<350	P=>350	TOT
CAMPOMARINO	3885	8	0	0	3893
PETACCIATO	1399	2	0	0	1401
TERMOLI	13948	55	33	22	14058
TOTALI	19232	65	33	22	19352



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio
Dirigente: arch. Giovanna Iannelli

35/35

Distretto di TRIVENTO					
localita	P<35	35<=P<=116	116<P<350	P=>350	TOT
ACQUAVIVA COLLECROCE	192	3	0	0	195
CASALCIPRANO	144	0	0	0	144
CASTELBOTTACCIO	210	1	0	0	211
CASTELMAURO	557	0	2	0	559
CASTROPIGNANO	272	2	1	0	275
CIVITACAMPOMARANO	162	1	1	0	164
DURONIA	280	1	0	0	281
FOSSALTO	364	1	3	0	368
LIMOSANO	182	1	1	0	184
LUCITO	258	2	1	0	261
LUPARA	206	0	0	0	206
MAFALDA	414	3	0	0	417
MOLISE	93	0	0	0	93
MONTECILFONE	578	0	0	0	578
MONTEFALCONE NEL SANNIO	508	3	0	0	511
MONTEMITRO	176	0	0	0	176
MONTENERO DI BISACCIA	2450	10	4	1	2465
ORATINO	548	3	1	0	552
PALATA	652	2	1	0	655
PIETRACUPA	156	1	0	0	157
RIPALIMOSANI	1152	6	6	3	1167
ROCCAIVARA	328	2	0	0	330
SALCITO	273	0	1	0	274
SAN BIASE	116	0	0	0	116
SAN FELICE DEL MOLISE	209	3	0	0	212
SANT'ANGELO LIMOSANO	141	2	0	0	143
TAVENNA	289	3	0	0	292
TORELLA DEL SANNIO	282	1	1	0	284
TRIVENTO	1211	9	5	1	1226
TOTALI	12403	60	28	5	12496

TUTTI I DISTRETTI	P<35	35<=P<=116	116<P<350	P=>350	TOT
	83084	418	292	193	83987